



Deliberazione N. 4
In data 25/03/2022

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì venticinque di marzo alle ore 19.37 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	PITTON ARNALDO STEFANO	X	
2	ZAMUNER LUIGI	X	
3	DONADELLO GIOVANNA	X	
4	DAL ZIN ALBAROSA	X	
5	MORETTO TAMARA	X	
6	POLESEL PAOLA	X	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	COLLEDAN CHIARA	X	
8	CIGAGNA FILIPPO	X	
9	RUSALEN MARZIA	X	
10	BASSO TATIANA	X	
11	BOFFO ROSSELLA	X	
		11	0

Assiste alla seduta il sig. GIULIANI PIERANTONIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 13 APR 2022

Addì, 13 APR 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANI PIERANTONIO

Il Sindaco, data lettura del punto 4 all'ordine del giorno, cede la parola al Vicesindaco Luigi Zamuner che procede alla lettura di un suo intervento che, siglato dal Segretario Comunale, diviene parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Al termine della lettura, Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Marzia Rusalen che da lettura delle domande che si allegano al presente verbale per farne parte integrante, dopo che le stesse sono state siglate dal Segretario Comunale.

Il Consigliere M. Rusalen chiede riscontro, in particolare, alla domanda sull'articolo 9.

Il Vicesindaco L. Zamuner risponde che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare il numero di bambini che usufruiscono del servizio, motivo che ha determinato la modifica dell'articolo in questione.

Il Segretario Comunale, su indicazione del Sindaco, interviene per far presente che l'eliminazione, all'articolo 11, della contribuzione ai soli residenti, fa venir meno la necessità del convenzionamento fra enti limitrofi il cui obiettivo era di far ottenere il contributo ai non residenti; precisa che la Giunta, con l'approvazione della modifica, potrà prevedere contribuzioni per ogni tipologia di utenza, senza necessità che questa sia residente sul territorio comunale.

Il Sindaco interviene per chiarire che l'asilo prima del COVID contava un numero variabile dai 20 ai 30 bambini poi, in seguito alla riapertura post pandemia, sceso a 13 e l'Amministrazione, trattandosi di servizio comunale, si è adoperata per richiamare il più possibile bambini; l'asilo, come la casa di riposo, sottolinea il Sindaco, può continuare ad esistere solo se vi sono utenti, parimenti anche le cooperative che concorrono alle procedure per l'affidamento del servizio devono avere un introito adeguato, altrimenti non sono interessate alla gestione.

Il Sindaco precisa che dei 20 bambini oggi iscritti, solo metà sono residenti e, quindi, si ritiene un'ingiustizia che il contributo non venga esteso anche alle famiglie dei bambini non residenti a Meduna di Livenza ma in comuni vicini, come Motta di Livenza o Pasiano di Pordenone e ribadisce che questo è un modo per cercare di assicurare il servizio e, a suo parere, non ravvisa nulla di sbagliato in queste modifiche.

Il Consigliere M. Rusalen dà lettura della domanda e delle considerazioni relative all'art.10.

Il Sindaco risponde che i residenti continuano ad avere la precedenza rispetto alle iscrizioni e ribadisce quanto già detto in ordine alla necessità di creare delle condizioni per garantire la sopravvivenza del servizio.

Il Consigliere M. Rusalen formula l'ultima domanda contenuta nel proprio intervento circa l'eliminazione dell'articolo sul trattamento dei dati personali.

Il Segretario risponde che il consenso al trattamento dei dati viene gestito direttamente dall'incaricato del servizio in quanto la normativa sulla riservatezza viene, in ogni caso, applicata a livello nazionale, a prescindere della sua presenza o meno nel regolamento.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (3, Basso, Boffo, Rusalen), favorevoli (8), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente "*Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale*", approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27.06.2008.

Preso atto della volontà della Giunta Comunale volta fine di consentire l'erogazione di eventuali contributi per l'abbattimento delle rette anche alle famiglie non residenti sul territorio comunale con lo scopo di continuare ad assicurare un numero adeguato di iscrizioni al mantenimento del servizio, stante il sempre più scarso numero di bambini.

Dato atto che l'asilo nido comunale si conferma come un valido servizio sociale ad integrazione dell'opera educativa della famiglia rappresenta un supporto nella gestione di quest'ultima.

Valutata positivamente l'esigenza rappresentata.

Preso atto delle modifiche e delle integrazioni contenute nell'allegato estratto del testo regolamentare e condivisi i contenuti.

Dato atto che a seguito delle modifiche e delle integrazioni suddette si configura l'opportunità di provvedere all'abrogazione del Regolamento per la concessione di contributi agli utenti dell'asilo nido comunale in quanto i due regolamenti trattano ambedue del medesimo argomento che, a seguito dell'approvazione delle modifiche ed integrazioni, può dirsi ricompreso nel "*Regolamento di gestione dell'asilo comunale*".

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento in questione come formulate e rappresentate nell'allegato A.

Appurata la propria competenza all'atto ex art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, stante l'assenza di riflessi economico-finanziari dell'atto.

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al regolamento "*Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale*" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/06/2008 contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI DISPORRE** la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del regolamento in questione in forma integrale con la ricezione delle modifiche ed integrazioni approvate.
- 3. DI DISPORRE**, altresì, l'integrale abrogazione del regolamento per la concessione di contributi agli utenti dell'asilo nido comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettere a e c dello Statuto comunale per le motivazioni espresse in premessa.

4. **DI DARE ATTO** che gli adempimenti conseguenti e necessari al presente provvedimento sono di competenza della segreteria.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti (3, Basso, Boffo, Rusalen), favorevoli (8), contrari (0)

DELIBERA

Di rendere il presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di rendere efficace il regolamento

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale". La riproduzione tiene luogo della trascrizione integrale della discussione.

ALLEGATO A

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E
CONTESTUALE REVOCA DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI
DELL'ASILO NIDO COMUNALE.

...omissis...

Articolo 3 GESTIONE OPERATIVA

1. La gestione dell'Asilo Nido è attuata, in convenzione, da Cooperative di tipo A, attraverso l'opera di personale in possesso dei titoli e della professionalità previste dalle leggi vigenti, in particolare dalla L. R. n. 32/1990, dalla L.R. n. 22/2022 e dalla DGRV 84/2007.

.....omissis

~~3. Il soggetto gestore del servizio ha l'obbligo di applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano le prestazioni oggetto del servizio.~~

~~4. E' vietato il subappalto delle prestazioni prevalenti che caratterizzano il servizio. La convenzione per l'affidamento del servizio disciplina i casi e le modalità con cui sono consentiti subappalti delle prestazioni non prevalenti.~~

~~5. E' vietata la cessione del contratto.~~

...omissis...

Articolo 9 UTENTI ED AREA DI UTENZA DELL'ASILO NIDO

1. Nella saturazione dei posti, hanno precedenza per l'ammissione all'Asilo Nido i bambini d'età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni la cui famiglia risiede nel territorio comunale e nei comuni confinanti con il territorio comunale.

...omissis...

~~4. Il Comune ha la facoltà di convenzionarsi, con i Comuni limitrofi e altri soggetti pubblici o privati, per l'accesso al Nido di bambini non residenti.~~

~~5. In caso di posti disponibili possono accedere al servizio utenti non residenti nel Comune o nei comuni convenzionati. Qualora non regolamentato diversamente da convenzioni con altri Comuni, ai bambini non residenti ammessi alla frequenza non saranno applicate le riduzioni della retta eventualmente determinate ai sensi del 3° comma del successivo art. 11.~~

...omissis...

Articolo 10
GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE

1. L'ammissione dei bambini all'Asilo Nido avviene attraverso la formazione di una graduatoria, formata dal Comitato di Gestione, aggiornata annualmente e formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità che tengono conto delle esigenze dei bambini e della situazione economico-sociale della famiglia:

- residenza nel Comune di Meduna di Livenza ~~e in comuni eventualmente convenzionati;~~
- **residenza nei comuni confinanti con il territorio comunale.**
- bambini privi di entrambi i genitori;
- bambini con famiglie monogenitoriali; ~~conviventi con un solo genitore (vedovo/a — nubile/celibe con figlio riconosciuto da un solo genitore bambini affidati ad un solo genitore);~~
- bambini con entrambi i genitori che lavorano e/o studiano;
- bambini inseriti in nuclei familiari ove sono presenti portatori di handicap o altri bambini di età inferiore ai 6 anni;
- bambini con fratelli frequentanti il medesimo nido;
- ISEE del nucleo familiare compreso tra € 0 ed € 10.000,00;
- ISEE del nucleo familiare compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00;

A parità di requisiti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda.

2. In ogni caso sarà ~~data priorità all'accesso~~ **garantita l'iscrizione** al servizio ai bambini portatori di handicap, ai sensi della **L. n. 104/92**, previa domanda di iscrizione.

...omissis...

Articolo 11
RETTE DI FREQUENZA

...omissis...

2. Per la frequenza all'Asilo Nido, l'utente è tenuto a corrispondere ~~alla ditta appaltatrice al~~ **gestore** una quota annuale di iscrizione ed una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera e di una quota fissamensile:

- a) la quota giornaliera dovrà essere corrisposta considerando le effettive giornate di presenza del bambino all'Asilo Nido.
- b) la quota fissa dovrà essere corrisposta mensilmente ed indipendentemente dalla frequenza. Non è dovuta per i periodi di chiusura estiva del Nido.

3. ~~Limitatamente agli utenti residenti nel Comune,~~ La Giunta Comunale **determina** eventuali riduzioni della quota fissa in base alle condizioni economiche dei singoli nuclei familiari, in base al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente ISEE.

...omissis...

Articolo 12
FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GRUPPI DI LAVORO

~~1. Nella fase di avvio l'orario giornaliero di erogazione del servizio viene così determinato:~~

~~• Nido 7,30 - 16,00~~

~~• Nido corto 7,30 - 13,00~~

~~• Nido lungo 7,30 - 17,30~~

1. L'orario giornaliero di erogazione del servizio prevede più soluzioni.

2. La Giunta Comunale:

- su motivata proposta del Comitato di Gestione e sentito l'Ente Gestore può modificare l'orario indicato al punto 1.;
- sentito l'Ente Gestore, determina il calendario delle attività e le varie modalità di inserimento, dimissione e riammissione;
- **assegna individua e modifica** la denominazione dell'Asilo Nido.

...omissis...

Articolo 13 PERSONALE

1. L'organico del personale addetto all'Asilo Nido è costituito da personale educativo ed ausiliario, in conformità ai parametri previsti dalla vigente normativa in materia, in particolare dalla L.R. n. 32/1990, dalla L.R. n. 22/2002 e dalla DGRV n. 84/2007.

...omissis...

Articolo 15 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

~~1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali in oggetto avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice per il trattamento dei dati personali".~~

...omissis...

Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Comunale, decorso il termine di pubblicazione della relativa delibera all'Albo Pretorio o dalla data di pubblicazione della stessa delibera se dichiarata immediatamente eseguibile.

2. Il Regolamento è pubblicato nel sito

PUNTO 4 O.D.G. CONSIGLIO DEL 25.03.2022

alleg

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.

AL FINE DI MANTENERE IL SERVIZIO DI ASILO NIDO OFFERTO ALLE FAMIGLIE INCREMENTANDO LE ISCRIZIONI DEI BAMBINI, LA GIUNTA COMUNALE INTENDE CONSENTIRE AI BAMBINI NON RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE L'EROGAZIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE COME PERALTRO AVVIENE PER I BAMBINI RESIDENTI. SI NECESSITA PERTANTO APPORTARE UNA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI GESTIONE ASILO NIDO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.15 DEL 27.07.2008 CONTENUTE NELL'ALLEGATO A FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO E CHE DIAMO PER CERTO AVRETE PRESO VISIONE. A SEGUITO DELLA MODIFICA E INTEGRAZIONE APPORTATA, SI PROVVEDE POI ALL'ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO IN QUANTO I DUE REGOLAMENTI TRATTANO IL MEDESIMO ARGOMENTO E CHE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ALLEGATO A PUÒ DIRSI RICOMPRESO ALL'INTERNO DELLO STESSO.

MEDUNA DI LIV.ZA 25.03.22

VICE SINDACO





Odg 4 (modifica regolamento di gestione asilo nido).

Art.3: perché eliminate i comma 3 e 4? ci sembra senza senso;

Art.9: perché eliminate i comma 4 e 5? Perché il comune non dovrebbe provare a convenzionarsi con comuni limitrofi o altri enti, per l'accesso al nido dei bambini non residenti? Era un'opzione, non un obbligo, perché toglierla?

Art. 10: (tra gli altri) sono ammessi i bambini che risiedono nei comuni confinanti con il territorio comunale (hanno aggiunto questo all'articolo esistente) e noi ci chiediamo: perché solo i confinanti? Se una mamma di Portobuffolé lavora a Meduna ed ha necessità o comunque preferisce il nostro asilo, non può portarlo perché Portobuffolé non è confinante? Assurdo! Deve essere aperto a tutti invece e magari inserire la precedenza (nel caso il nido abbia pochi posti rimanenti) a residenti, poi ai confinanti e poi al resto;

Art.11: al comma 3 avete tolto il "limitatamente agli utenti residenti nel comune", rispetto alla possibilità della giunta di determinare la riduzione delle quote dei bimbi in base alla situazione economica. Per quanto ci riguarda (a meno che non mi sfugga qualcosa ma ve lo spiegheranno loro il perché l'hanno tolto), crediamo sia assolutamente sbagliato, perché un comune può eventualmente decidere di ridurre o avvantaggiare solo famiglie residenti, non ad altre (non è corretto per niente)!

perché in delibera c'è scritto che il vostro intento è proprio quello di erogare contributi anche alle famiglie non residenti! ...assolutamente sbagliato ed ingiusto! Per trovare bambini, non si possono fare convenzioni, della bella pubblicità, migliorare il servizio, allo scopo di aiutare le famiglie Medunesi, ma non quelle fuori comune (a meno che non ci sia un accordo con comune o enti o privati, ma voi avete tolto inspiegabilmente questa possibilità)

Art. 15: perché avete tolto l'art15 sul trattamento dei dati personali??





COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI DELL' ASILO NIDO COMUNALE.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì,

Il Responsabile dell'area
Luigi Zamuner



Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì,

Il Responsabile dell'area

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio
